

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 402

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PANNELLA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO

Presentata il 24 luglio 1979

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sequestro e sulla uccisione del deputato Aldo Moro e degli uomini della sua scorta

COLLEGGHI DEPUTATI! — I risultati delle indagini delle Commissioni parlamentari di inchiesta, nominate per indagare sui fatti particolarmente gravi accaduti negli ultimi trenta anni e l'attenzione prestata ai risultati, pur modesti, da parte delle forze politiche, ci rende scettici sulla opportunità di risolvere le reticenze e i silenzi fin qui frapposti dal Governo alla conoscenza della verità sui fatti connessi al sequestro e alla uccisione del deputato Aldo Moro.

La presentazione di numerose proposte di legge da parte di altri gruppi parlamentari, peraltro generiche nella formulazione dei compiti da attribuire alla istituzione Commissione, ci inducono a formulare una proposta articolata, che possa fornire utili indicazioni per i lavori della Commissione, non pretendendo, ovviamente, di indicare tutti i punti da accertare o chiarire.

In massima parte essi ripetono le domande avanzate al Ministro dell'interno in una delle sue rare apparizioni in Parlamento e che sono venute alla luce, frammentariamente ma drammaticamente, ad opera della stampa.

Riproporre i quesiti ci appare opportuno per evitare che le notizie, così rilevanti ai fini delle indagini, il Parlamento e domani forse la Commissione abbiano a leggerle sui giornali anziché apprenderle da chi, istituzionalmente, ha il dovere di riferire al Parlamento stesso.

Riteniamo comunque pregiudiziale che la Commissione non sia espressione della maggioranza, ma rappresenti tutti i gruppi presenti in Parlamento.

Una Commissione che ha infatti il precipuo scopo di indagare sul comportamento di un Governo sostenuto da una maggioranza così ampia che ne ha condiviso nel caso specifico le decisioni di fondo,

non può essere decentemente costituita dai soli rappresentanti della stessa maggioranza, con esclusione delle opposizioni parlamentari.

Una eventuale decisione in questo senso apparirebbe a tutti scandalosa e sostanzialmente tesa non ad accertare i lati oscuri della vicenda ma, al contrario, ad insabbiarla, tacitando nel contempo la pubblica opinione con l'illusione di una indagine seria sugli inquietanti episodi relativi al sequestro di Aldo Moro che quotidianamente emergono dalla stampa.

Tutto ciò appare ancor più evidente in relazione all'uso « politico » ricattatorio che viene fatto all'interno della maggioranza delle « rivelazioni » sulle varie responsabilità degli attori di questa vicenda, di questo « affaire ».

Non vi è quindi altra pregiudiziale (anche se non sufficiente) garanzia di serietà nel lavoro di accertamento delle eventuali responsabilità del Governo e dell'Amministrazione in questa vicenda che quella rappresentata dalla presenza di commissari di opposizione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare l'operato del Governo, degli uffici e degli organi da esso dipendenti, nonché i fatti che hanno condotto al rapimento e all'uccisione di Aldo Moro e della sua scorta e le indagini condotte per scoprire gli autori, i correi e i mandanti di tali fatti; e, in particolare, con il compito di accertare:

1) la veridicità delle notizie di pressioni esercitate su Aldo Moro perché abbandonasse l'attività politica, notizie riferite, tra gli altri, da una autorità ecclesiastica;

2) se vi fu richiesta, da parte di Aldo Moro, dell'utilizzo di un'auto blindata e se ancora in data 15 marzo il dottor Parlato ebbe a negare la concessione di un simile automezzo;

3) se furono mai identificati gli autori dell'aggressione al dottor Di Bella, direttore del *Corriere della Sera*, definiti dalla polizia come dei comuni scippatori, senza peraltro che la polizia indicasse le fonti di cognizione di una tale qualifica;

4) quali furono le fonti di informazione che fecero scrivere ad un quotidiano che le Brigate rosse avevano preparato cinque rapimenti, tra cui quello di Guido Carli e di Aldo Moro e che poi fu scelto quest'ultimo perché il colpo era il più facile da eseguire;

5) chi, e in quali modi, determinava il percorso dell'autovettura di Aldo Moro, dalla sua abitazione ai posti di lavoro e viceversa;

6) l'esistenza e la sparizione dei rapporti del maresciallo Leonardi, comandante della scorta;

7) l'esatta meccanica dell'agguato in via Fani e i motivi delle contraddizioni tra le dichiarazioni del Ministro dell'interno dell'epoca e del Presidente del Consiglio;

8) le modalità della consegna e della successiva sparizione di una pellicola fotografica, impressionata pochi minuti dopo l'attentato e consegnata alla Magistratura inquirente;

9) il risultato della perizia balistica sui bossoli e sui proiettili repertati in via Fani;

10) il risultato delle perizie « militari » circa il grado di addestramento dei brigatisti di via Fani e, comunque, in caso di mancato espletamento delle perizie, il grado e il tipo di addestramento dei brigatisti;

11) l'esistenza di rapporti dei servizi segreti con i quali si lasciava intendere la possibilità del sequestro di uomini come Aldo Moro;

12) l'esistenza di rapporti tra gli autori dell'attentato di via Fani e organismi, autorità o sedi diplomatiche straniere, sottratte, pertanto, alla competenza delle autorità italiane;

13) la natura del contenuto delle borse in possesso di Aldo Moro al momento del suo rapimento e sottratte anche esse dagli esecutori del crimine e se risponde al vero la voce che siano state sottratte le borse « utili » e lasciate quelle contenenti tesi di laurea;

14) la provenienza delle segnalazione su « Gradoli » e in particolare la provenienza da altra Questura della segnalazione medesima;

15) le ragioni per le quali funzionari della polizia si recarono in giorno imprecisato — da accertare — a Gradoli, in provincia di Viterbo;

16) la consistenza degli oggetti rinvenuti e di quelli sequestrati in via Gradoli, nonché le modalità e le ragioni dell'intervento della polizia in tale località;

17) la provenienza delle segnalazioni, probabilmente dalle autorità jugoslave, circa la partecipazione all'impresa criminosa della terrorista tedesca Brigitte Monhaupt e l'esito degli accertamenti effettuati a Wiesbaden dagli inquirenti italiani;

18) la identità del proprietario e degli occupanti di una autovettura Volvo, con targa tedesca, segnalata a Viterbo

perché carica di armi e poi ritrovata in Germania;

19) il numero delle intercettazioni telefoniche effettuate, i loro risultati e le eventuali perizie foniche sulle voci registrate;

20) il numero e il contenuto delle lettere inviate da Moro, durante la prigionia;

21) i risultati delle perizie effettuate sulle lettere per gli accertamenti relativi alle macchine da scrivere IBM, usate dalle Brigate rosse per compilare i comunicati;

22) le ragioni per le quali il Ministero dell'interno ebbe a dichiarare che il comunicato relativo al « Lago della Duchessa », il n. 7-A, era « autentico ma non veritiero »;

23) le risultanze delle indagini circa presunte infiltrazioni delle Brigate rosse nel Ministero dell'interno e nel Ministero di grazia e giustizia;

24) la natura e i risultati di contatti, tra gli inquirenti italiani con i servizi segreti stranieri, nonché la natura e i risultati di una eventuale collaborazione;

25) la natura e l'entità di eventuali corpi speciali, costituiti sia prima che durante o dopo la prigionia di Aldo Moro, con particolare riferimento alla legalità istituzionale di tali corpi;

26) la natura e la consistenza di un gruppo di esperti di guerriglia e controguerriglia, tra i quali è da individuare quello che, affrontato una sera da due sconosciuti, nel garage della sua abitazione, si dimise dal gruppo;

27) la data e la natura dell'ultimo « segnale » con il quale si assicurava la permanenza in vita di Aldo Moro;

28) l'identità degli amici di Moro, che tenevano i contatti con i brigatisti;

29) l'entità delle somme poste a disposizione del Presidente del Consiglio, in particolare delle somme (dapprima due milioni di dollari, poi cinquanta milioni da parte della fondazione Balzan) messe a disposizione da privati per essere eventualmente offerte ai brigatisti rossi in cambio del rilascio di Moro, e l'identità delle per-

sonne cui il Presidente del Consiglio comunicò l'offerta di tali somme;

30) i risultati dell'autopsia condotta sul cadavere di Aldo Moro;

31) i risultati delle indagini sulle persone che abbandonarono il cadavere di Aldo Moro su una Renault parcheggiata in via Caetani, nonché sul proprietario o sui possessori — legittimi o illegittimi — dell'autovettura, con riferimento ad eventuali rilievi dattiloscopici e con riferimento all'attuale custodia dell'autovettura;

32) i risultati delle indagini sulla ubicazione dell'immobile in cui Aldo Moro venne rinchiuso nei giorni che precedettero l'uccisione;

33) le eventuali manomissioni sul « memoriale » di Aldo Moro, prima o dopo la consegna al Ministero dell'interno e le modalità e circostanze esatte del suo ritrovamento;

34) le modalità e la natura degli interventi esercitati da uomini politici sulla Santa Sede e sulla Croce rossa internazionale perché si desistesse da ogni intervento, anche a carattere umanitario, diretto a salvare la vita di Aldo Moro;

35) le veridicità della notizia secondo la quale il deputato Craxi, il 2 maggio comunicò alla direzione della Democrazia cristiana che era possibile uno scambio tra Aldo Moro e Paola Besuschio, poi sostituita con Alberto Buonoconto;

36) la veridicità della notizia secondo la quale, il Presidente della Repubblica aveva comunicato alla signora Eleonora Moro che « teneva la penna in mano » per firmare la grazia per il brigatista da scambiare con Aldo Moro;

37) la veridicità della notizia secondo la quale il Presidente del Senato, doveva dare un segnale alle Brigate rosse nel corso di un suo discorso in Toscana;

38) l'identità esatta e le circostanze nelle quali personalità del Governo e della politica mantennero contatti con brigatisti rossi, con loro intermediari e, in particolare, l'identità delle persone che mantennero contatti con il giornalista Viglione e gli impegni che in tale occasione furono assunti;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

39) le ragioni per le quali, tali persone, pure rivestendo cariche pubbliche abbiano preferito prendere contatti con il generale Dalla Chiesa anziché con i magistrati inquirenti, anche quando l'avvenuta uccisione di Aldo Moro non giustificava alcuna pietosa prudenza;

40) le ragioni per le quali non si sia fatto nessun serio tentativo di identificazione del presunto brigatista rosso considerando che costui, alla luce della successiva identificazione, risulta individuo la cui foto e le cui impronte digitali erano in possesso della Questura e della amministrazione penitenziaria perché pregiudicato e, in vari periodi, ristretto nelle carceri e nei manicomi giudiziari;

41) le modalità della nomina del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nonché i limiti e i termini dei suoi poteri;

42) le ragioni per le quali il generale Dalla Chiesa ha riferito al Ministro dell'interno — e questi alla Camera — di avere informato della vicenda Viglione il consigliere istruttore Gallucci, chiedendo perfino l'autorizzazione ad intercettare le comunicazioni telefoniche: circostanze, queste, decisamente smentite dal dottor Gallucci;

43) l'esistenza di eventuali pressioni sulla Magistratura perché le indagini venissero affidate ai magistrati Sica e Vitalone per l'occasione « distaccati » presso la Procura generale;

44) l'accertamento di connessioni tra il rapimento e l'assassinio del deputato Aldo Moro e altri fatti delittuosi verificatisi successivamente.

ART. 2.

La Commissione è composta di quaranta membri, designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.

La Commissione è presieduta da un parlamentare nominato di comune accordo dai Presidenti delle due Camere, al di fuori dei componenti la Commissione, ma della quale fa parte ad ogni effetto.

ART. 3.

La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale, sia penale che civile o amministrativo e può avvalersi, nell'espletamento dei propri lavori, della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria di propria scelta.

La Commissione potrà avvalersi delle risultanze di altre indagini, sia penali che amministrative già acquisite, nonché di ogni altro mezzo di accertamento ed alla stessa non potrà essere opposto né il segreto professionale, né il segreto bancario, né il segreto istruttorio, né il segreto militare, né il segreto di Stato.

ART. 4.

I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 5.

La Commissione d'inchiesta conclude i suoi lavori entro sei mesi dalla data della costituzione.

Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei propri componenti di redigere la relazione; i parlamentari che dissentono possono presentare una relazione di minoranza.

La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera di pubblicare i verbali delle sedute, i documenti e gli atti.